



**Tribunale Ordinario di Venezia**

**Sezione I Civile**

Il Giudice dott.ssa Silvia Bianchi,

letta l'istanza presentata da Maurizio Stevanato ai sensi degli artt. 14 *ter* e ss. L. 3/2012;

considerato che il sig. Stevanato ha avanzato per la risoluzione dello stato di sovraindebitamento una proposta di liquidazione ai sensi dell'art. 14 *ter* l. 3/2012;

rilevata la completezza della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 e dell'art. 14 *ter*, comma 3, tra cui la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, la quale si è soffermata sui seguenti punti normativamente previsti:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

considerato che, sebbene l'art. 15 *quinquies*, comma 2, lett. e) l. 3/2012 faccia riferimento al provvedimento di omologazione, deve ritenersi che con questo si sia inteso fare riferimento al provvedimento di chiusura della liquidazione ex art. 14 *novies*, posto che nella procedura ex art. 14 *ter* non è prevista alcuna fase di omologa;

ritenuta la fattibilità della proposta alla luce del raffronto fra le passività indicate ed il valore dell'unità immobiliare che sarà liquidata per far fronte alle prime.

### **P.Q.M.**

Il G.D. così dispone:

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione nomina liquidatore per i fini di cui all'art. 14 *ter* l. 3/2012 il rag. Marcello Perocco;
- 2) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura della liquidazione non diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 3) dispone la pubblicazione della domanda e del presente decreto presso il sito del Tribunale di Venezia;
- 4) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, presso i registri immobiliari;
- 5) ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Si comunichi anche al rag. Perocco.

Venezia, 20.6.2016


IL G.D.

*Sill*

TRIBUNALE ORDINARIO  
DI VENEZIA

5 - LUG. 2016

DEPOSITATO  
FUNZIONARIO SUPPLEMENTARE  
Roberta Moro





Studio Legale Avvocato  
Francesca Randi

Viale Duodo n. 44 - 33100 Udine


Piazza Oberdan 34/B - 34077 Ronchi dei Legionari (GO)

T. 342.0579764 - F. 0432.1840024

Email: studio.afr@gmail.com

PEC francesca.randi@avvocatiudine.it

AR ssa Bianchi  
9/15 sep 2015



## TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione fallimentare - Registro Crisi 9/15

Ricorso per la liquidazione del patrimonio  
ex art. 14 ter e ss. Legge 27 gennaio 2012 n. 3

Conclusioni

### Nell'interesse di

**STEVANATO MAURIZIO**, nato a Nole (VE) il 09/07/1956 e residente in Mirano (VE) Via Viasana n. 18 (c.f. STVMRZ56L09F904J), rappresentato e difeso dall'**Avv. Francesca Randi**, del foro di Udine, (c.f. RNDFNC83A47E098C) - la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento al numero di fax 0432.1840024 oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata **PEC francesca.randi@avvocatiudine.it** ovvero all'indirizzo di posta studio.afr@gmail.com - con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Torquato Tasso, del foro di Venezia, (c.f. TSSTQT65D09F241U - PEC torquato.tasso@venezia.pecavvocati.it) sito in Via Castellantico, 18 int. 14 - 30035 MIRANO (VE), giusta procura in atti

- *ricorrente* -

\*\*\*

**Oggetto: Ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione da sovraindebitamento ex art. 14 ter e ss. L. 3/2012**

\*\*\*

### PREMESSO CHE:

1. in data 10/12/2015 il signor Stevanato depositava, a mezzo della scrivente procuratrice, istanza di nomina di Professionista ex art. 15, comma 9, legge 3/2012 06/03/2015;
2. la causa veniva iscritta nel Registro Crisi al n. 9/2015;
3. il G.D. Dott.ssa Bianchi, con provvedimento dd. n data 24/12/2015, nominava quale Professionista facente funzioni di OCC il Dott. Emilio Borella, nonché ritenendo che l'istante avesse già avanzato e depositato ricorso per liquidazione, provvedeva a ordinare al ricorrente il deposito della documentazione ex art. 9 comma 2 e 3 e 14 ter l. 3/2012 entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento, riservandosi ogni altra decisione all'esito del deposito della relazione da parte del Professionista nominato;
4. il signor Stevanato provvedeva a depositare, entro il termine stabilito, la documentazione di cui all'art. 9 comma 2 e 3 l. 3/2012;
5. in data 11/01/16 la scrivente procuratrice insieme al signor Stevanato incontravano il Dottor Borella per il primo colloquio, la spiegazione della situazione, il conferimento dell'incarico e la consegna della documentazione già reperita dal signor Stevanato;

6. successivamente varie sono stati gli incontri e gli aggiornamenti e/o integrazioni richieste dal Dottor Borella per relazionare in maniera completa sulla situazione economica e finanziaria del signor Stevanato, come dallo stesso confermato nella propria relazione;
7. in data 23/05/2016 il Dottor Borella depositava la propria relazione particolareggiata ex art. 14 *ter* l. 3/2012 unitamente a tutti i documenti richiesti dalla legge nonché tutti i documenti esaminati e utilizzati per la redazione della relazione stessa, documenti cui l'odierno ricorrente si richiama integralmente e da considerarsi acquisiti a tutti gli effetti al fascicolo;
8. è da considerarsi come già incardinato il procedimento per l'ammissione alla procedura di liquidazione in quanto la procedura è già stata iscritta nel Registro Crisi al nr. 9/15;
9. il ricorso sarebbe incompleto senza le qui presentate osservazione, conclusioni e richieste;
10. nella relazione particolareggiata vengono evidenziate tutte le poste in passivo e in attivo del signor Stevanato (sia economiche che patrimoniali);
11. ad oggi risultano pendenti due soli procedimenti giudiziari di esecuzione immobiliare a carico del signor Stevanato ed in particolare:
  - **Tribunale di Venezia - RGE 392/2013** - prossima udienza al 14/06/16 e vendita fissata al giorno 22/07/16 ed avente ad oggetto tutti i beni immobili di proprietà del signor Stevanato nella provincia di Venezia e identificati nell'elenco dei beni immobili in atti;
  - **Tribunale di Treviso - RGE 138/2016** - prima udienza in attesa di fissazione avente ad oggetto il bene di proprietà del signor Stevanato nella provincia di Treviso e identificato nell'elenco dei beni immobili in atti;

#### **CONSIDERATO CHE**

12. il signor Stevanato ha provveduto a depositare la documentazione richiesta all'art. 14 *ter* l. 3/2012, in proprio nonché a mezzo del Professionista nominato Dottor Borella, come risultante anche dalla relazione dello stesso depositata;
13. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 *ter* comma 1, l. 3/2012, non ricorrono per il signor Stevanato le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2, lettere a) e b), e, più precisamente, lo stesso non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della legge 3/2012 nonché non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni, ad alcuno dei procedimenti di cui alla legge sul sovraindebitamento;
14. il ricorrente ha provveduto a depositare tutta la documentazione richiesta all'art. 14 *ter* l. 3/2012, e più precisamente quella indicata all'art. 9 comma 2 e 3 entro il termine indicato dal giudice nel provvedimento del 24/12/2015;
15. il Professionista nominato facente funzioni di OCC ha provveduto a redigere e

depositare la Relazione Particolareggiata, corredata dalla precedente e ulteriore documentazione, ritenendo quindi adempiuto per parte ricorrente anche l'allegazione della predetta relazione ex art. 14 ter, comma 3, contenendo tutti i punti e le osservazioni richieste dal citato articolo;

16. non risultano essere stati compiuti atti in frode ai creditori - come risulta peraltro dalle allegazioni - e la documentazione è risultata sufficiente a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;
17. la situazione economico patrimoniale e finanziaria del signor Stevanato è rimasta invariata e lo stesso non ha messo in atto alcuna condotta che potesse aggravare il già precario stato di crisi.

\* \* \*

Tutto ciò premesso, facendo proprie le considerazioni svolte dal Professionista nominato nella propria Relazione Particolareggiata, qui da intendersi integralmente trascritte, assunta l'assenza di ragioni ostative all'accesso alla procedura - che siano esse documentali, formali procedurali o sostanziali - il signor Stevanato Maurizio rappresenta la volontà di cedere alla massa creditoria identificata in atti tutti i propri beni immobili di proprietà, per le quote ad esso relative, oltre ad ogni altro bene mobile (crediti, stipendi, ..) e/o immobile sopravvenuto nei quattro anni successivi all'apertura della liquidazione, dedotte le eventuali spese per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi e/o le spese per il sostentamento suo e della propria famiglia che eventualmente dovessero maturare e che dovranno essere presentate presentare al Liquidatore e al Giudice per l'approvazione.

Al fine di contenere le spese e vista la dichiarazione di disponibilità offerta, il signor Stevanato propone la nomina del Liquidatore individuando lo stesso nel Ragionier Marcello Perocco, con studio in Mira (VE) Via Milanese n. 88 (c.f. PRCMCL63T05G224Q - PEC: [marcello.perocco@odcecvenezia.legalmail.it](mailto:marcello.perocco@odcecvenezia.legalmail.it)).

Il programma di liquidazione, che sarà in ogni caso redatto e previsto dal Liquidatore nominato dal Giudicante, sicuramente prevederà la cessione della totalità dei beni immobili facenti capo al signor Stevanato, anche mediante trattativa privata, ferma la trasparenza e pubblicità propria delle procedure competitive, attraverso il deposito di offerta irrevocabile di acquisto da parte di un Terzo - procedura di gran lunga meno costosa e che potrebbe portare non solo ad una rivalutazione delle stime degli immobili (riportando il prezzo agli originari valori di perizie) ma anche ad una non eccessiva svalutazione del compendio immobiliare -. Inoltre, nel caso maturino altri e diversi beni nel corso del quadriennio gli stessi verranno acquisiti alla procedura e liquidati nella stessa.

Tutti i pagamenti e i ricavati dalla liquidazione dei beni verranno ripartiti tra i creditori insinuati secondo le ordinarie regole civilistiche, con il rispetto del pagamento prioritario delle spese prededucibili, e, a seguire, quello dei creditori privilegiati e chirografari.

\*\*\*

Un tanto rilevato dedotto e osservato, il signor Stevanato Maurizio, come sopra

rappresentato difeso e domiciliato

### CHIEDE

all'III.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 *ter* l. 3/2012 ai sensi dell'art. 14 *quinquies* l. 3/2012, di:

#### In via principale

- dichiarare l'apertura della liquidazione prima del termine fissato per le vendite degli immobili oggetto dell'esecuzione immobiliare pendente avanti al Tribunale di Venezia al fine di bloccare le esecuzioni pendenti come disposto da normativa nonché a fronte della opportunità di lasciare al Liquidatore nominato all'facoltà di scegliere se proseguire le esecuzioni pendenti e/o liquidare i beni di per sé con possibilità di ottenere una maggior liquidità e soddisfazione dei creditori aderendo (anche ai sensi del disposto di cui all'art. 107 l.f. che si ritiene applicabile per analogia) a proposte irrevocabili d'acquisto che potranno pervenire da terzi e da inserire nel programma di liquidazione previa autorizzazione del GD;
  - ove non si ritenga di aderire alla proposta nomina del Liquidatore Rag. Marcello Perocco, nominare un liquidatore da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 RD 267/1942 disponendo che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione agli adempimenti di cui all'art. 14 *sexies* e ss. l. 3/2012;
  - disporre che dal momento di apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari e/o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;
  - dichiarare, ai sensi di cui all'art. 14 *ter* comma 7 l. 3/2012, che dal deposito della domanda non decorrono, ai soli effetti del concorso, gli interessi legali o convenzionali fino alla chiusura della liquidazione, fatti salvi i crediti assistiti da pegno, ipoteca o privilegio - fermo quanto previsto agli artt. 2749, 2788 e 2855 co. II e III, c.c.;
  - stabilire idonea forma di pubblicità della domanda, della presente memoria e del decreto;
  - ordinare la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e/o beni mobili registrati presenti nel patrimonio del debitore;
  - fissare un termine, compatibilmente con i tempi necessari alla formazione, da parte del liquidatore, dell'inventario e del programma di liquidazione in conformità all'art. 14 *novies* l. 3/12, per la presentazione delle domande di partecipazione alla liquidazione di cui all'art. 14 *septies* l. 3/12;
  - ordinare la consegna e/o il rilascio al Liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo autorizzare, anche successivamente, il debitore ad utilizzare alcuni di essi, dichiarando che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
  - fissare i limiti di cui all'art. 14 *ter*, comma 6 l. 3/2012;
- Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a

richiesta del Giudicante ove si rivelasse necessario.

**In via istruttoria**

Si da atto della precedente allegazione al fascicolo di causa dei documenti ex art. 9, comma 2 e 3 . legge 3/2012 nonché di quelli depositati dal Professionista nominato con la propria relazione particolareggiata in data 23.05.16.

Con osservanza.

Udine - Venezia, 9 Giugno 2016.

Avv. Francesca Randi  
